

AULA 'B'

00340.15



13 GEN. 2015

FH + C. U + 330442 -  
RECUERTE + ULTERIORE  
IMPORTE C. U.

Oggetto: danno  
de malattia

professionale

R.G.N. 23505/2013

Cron. 340

Rep.

ESATE REGISTRAZIONE - ESATE BOUL. ESATE P.M. 11/11

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. FEDERICO ROSELLI - Rel. Presidente - Ud. 12/11/2014
- Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere - PU
- Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Consigliere -
- Dott. ANTONIO MANNA - Consigliere -
- Dott. LUCIA TRIA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 23505-2013 proposto da:

\_\_\_\_\_ , elettivamente  
domiciliato in \_\_\_\_\_ , presso lo studio  
dell'avvocato \_\_\_\_\_ , che lo rappresenta e  
difende unitamente all'avvocato \_\_\_\_\_ ,  
giusta delega in atti;

- ricorrente -

2014

3404

contro

CTP S.P.A. p.i. 00947380739, in persona del legale  
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata  
in ROMA, VIA OVIDIO N. 32, presso lo studio

dell'avvocato MASSIMO MALENA, rappresentato e difeso  
dall'avvocato MASSIMO MORETTI, giusta delega in atti;


- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 193/2013 della CORTE D'APPELLO  
DI LECCE SEZ.DIST. DI ~~di~~ TARANTO, depositata il  
26/07/2013 R.G.N. 467/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 12/11/2014 dal Consigliere Dott. FEDERICO  
ROSELLI;

udito l'Avvocato MORETTI MASSIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il  
rigetto del ricorso.



## SENTENZA

Ritenuto che con sentenza del 26 luglio 2013 la Corte d'appello di Lecce, in riforma della decisione del Tribunale di Taranto, rigettava la domanda proposta da \_\_\_\_\_ contro la datrice di lavoro s.p.a. CTP (Consorzio trasporti pubblici) ed intesa ad ottenere i danni biologico e morale da malattia professionale ossia da una ipoacusia del tre per cento, derivata dalla guida di autobus con motori diesel fin dal 1979 e del lavoro in officina riparazioni per 18 mesi;

che ad avviso della Corte il lavoratore non aveva allegato l'inadempimento della datrice di lavoro ad alcun obbligo di sicurezza, gravante su di essa ai sensi dell'art. 2087 cod. civ.;

che infatti le deposizioni di due colleghi del \_\_\_\_\_, uno autista ed l'altro bigliettaio, erano risultate troppo generiche mentre la consulenza tecnica, disposta d'ufficio in primo grado, si era basata solo su notizie fornite dall'interessato;

che, non potendo la responsabilità civile, contrattuale o extracontrattuale, fondarsi solo su l'elemento oggettivo del danno, non risultava quale mezzo di protezione avesse trascurato la datrice di lavoro, la quale secondo le deposizioni testimoniali, aveva sottoposto a periodica revisione gli autobus, idonei al funzionamento come da specifica documentazione;

che la breve durata del lavoro in officina rendevano quel tipo di lavoro insignificante rispetto all'accertata modesta ipoacusia;

che contro questa sentenza ricorre per cassazione il \_\_\_\_\_ mentre la s.p.a. CTP resiste con controricorso, illustrato anche da memoria.

Considerato che col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2087 cod. civ. e 32 Cost., evocando "obblighi" gravanti sul datore di lavoro ed una sua colpa per un "fatto-reato" e di "tutte le cautele" idonee ad evitare il rischio lavorativo;

che il motivo è privo di fondamento poiché il prestatore di lavoro, che chieda al datore il risarcimento del danno alla salute per mancata adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 2087 cod. civ., ha l'onere di indicare le dette misure, stante che altrimenti si affermerebbe un principio di responsabilità oggettiva, contrastante con gli artt. 1218 e 2043 cod. civ., secondo cui basterebbe l'evento dannoso a provare il mancato uso dei detti mezzi (Cass. 17 maggio 2013 n. 12089);

che nel caso di specie la società convenuta in giudizio ha provato con documenti l'idoneità al funzionamento degli autobus guidati dall'attuale ricorrente e, con testimoni, la periodica revisione, mentre l'attuale ricorrente non indica neppure quali strumenti di contrasto del rumore, asseritamente pericoloso, essa avrebbe dovuto adoperare;

che col secondo motivo il ricorrente deduce l'omessa motivazione "di un fatto decisivo della controversia" ma poi si riferisce a diversi fatti (danno biologico, lavoro rischioso, deposizioni testimoniali) onde il motivo, per il suo contenuto perplesso e generico, dev'essere dichiarato inammissibile;

che, rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.

#### PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in euro 100,00, oltre ad euro tremila /00 per compensi professionali, più accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo per contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 12 novembre 2014

Il Presidente ed estensore

*Roberto Pirelli*



Il Funzionario Giudiziario  
Virgilio PALAGGI  
Deposito in Cancelleria  
oggi, 13 GEN. 2015



Il Funzionario Giudiziario  
Virgilio PALAGGI  
*Virgilio Palaggi*